

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Febbraio 2012)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>REACH</i>
Riferimento	GUUE L37 del 10.2.12
Estremi	Commissione Europea - Regolamento (UE) n. 109/2012
Titolo	Regolamento (UE) n. 109/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (sostanze CMR).
Contenuti	Si è riscontrato che alcuni composti di boro sono tossici per la riproduzione e che i perborati di sodio, tetraidrato e monoidrato, sono utilizzati, in alcune miscele vendute al pubblico, in concentrazioni superiori al rispettivo limite di concentrazione specifico precisato nel regolamento (CE) n. 790/2009 per i detersivi e i detergenti di uso domestico. Date queste premesse il presente Regolamento amplia l'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, o di miscele che le contengono in concentrazioni superiori ai limiti specificati.
Link	http://eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Emissioni industriali, piani nazionali transitori</i>
Riferimento	GUUE L52 del 24.2.12
Estremi	Commissione Europea - Decisione 2012/115/UE di esecuzione
Titolo	Norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
Contenuti	La presente decisione di esecuzione scaturisce dalla direttiva 2010/75/CE che a sua volta aggiorna la direttiva IPPC per quanto riguarda le emissioni industriali. All'articolo 41 della dir 2010/75 infatti è previsto che la CE emani una normativa attuativa che regolamenti i piani nazionali transitori fissando i massimali di emissione e i relativi monitoraggi e comunicazioni obbligatorie. I Piani nazionali transitori definiti si applicano agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW che hanno ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003.

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

	<p>Le emissioni regolamentate dal piano riguardano gli ossidi di azoto, l'anidride solforosa e le polveri. Per le turbine a gas il piano contempla solo le emissioni di ossido di azoto.</p> <p>Gli impianti di combustione che rientrano nel piano possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2 della dir 2010/75, per gli inquinanti soggetti al piano o gradi di desolforazione di cui all'articolo 31 della stessa direttiva.</p> <p>Ogni Stato Membro può attuare il proprio piano nazionale transitorio solo previa approvazione della CE.</p> <p>Negli allegati sono riportati in dettaglio i contenuti del piano nazionale transitorio incluse le metodologie di calcolo dei massimali di emissione anche per impianti multicomcombustibile.</p>
Link	http://eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Autoveicoli, omologazione</i>
Riferimento	GUUE L42 del 15.02.2012
Estremi	Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Regolamento n. 83
Titolo	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore
Contenuti	Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli a motore individuando inoltre le regole legate alla conformità dei veicoli in circolazione, alla durata dei dispositivi antinquinamento e dei sistemi di diagnostica di bordo (OBD).
Link	http://eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Pneumatici fuori uso</i>
Riferimento	GU n. 26 del 1-2-2012
Estremi	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DECRETO 20 gennaio 2012
Titolo	Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso
Contenuti	Il decreto stabilisce i parametri con i quali calcolare il contributo della dismissione dei pneumatici a fine vita. Il valore risultante sarà quello da indicare in fattura durante tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici, come previsto dall'art. 228 del D.Lgs 152/06 e dipende anche dalle diverse tipologie di pneumatici.
Link	http://www.gazzettaufficiale.it

COMBUSTIBILI

Parole chiave	<i>Biocombustibili, certificazione</i>
Riferimento	GU n. 31 del 7-2-2012
Estremi	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DECRETO 23 gennaio 2012
Titolo	Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi
Contenuti	<p>Il decreto è attuativo secondo quanto previsto dall'art.2 comma 6 del D.Lgs 55/2011. La finalità è quella di creare una struttura il più indipendente possibile che garantisca l'attendibilità delle informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità dei prodotti in oggetto, includendo anche una verifica delle informazioni sociali ed ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione.</p> <p>La struttura prevede al vertice un organismo di accreditamento unico (Accredia) con il compito di sorvegliare l'operato degli organismi di certificazione. Questi devono a loro volta controllare la veridicità dei certificati di conformità e sostenibilità, nonché della disponibilità delle informazioni sociali ed ambientali fornite dagli operatori economici.</p> <p>Il decreto specifica lo schema di certificazione che dovrà includere, tra le altre cose, la gestione del sistema di equilibrio di massa (per assicurare la rintracciabilità lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi) e la metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra, oggetto dell'Allegato II del presente decreto.</p> <p>Nell'Art.8 sono riportati i casi in cui un operatore economico può non aderire al sistema nazionale di certificazione.</p>
Link	http://www.ssc.it/it/news/news.shtml?idCat=7

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

ENERGIA

Parole chiave	<i>Dati statistici, energia</i>
Riferimento	GU n. 37 del 14-2-2012 - Suppl. Ordinario n.28
Estremi	Ministero dello Sviluppo Economico - DECRETO 14 gennaio 2012
Titolo	Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili.
Contenuti	<p>La metodologia approvata dal decreto fornisce indicazioni su come reperire i parametri di consumo di energia da fonti rinnovabili suddivise per settori: elettrico, termico e trasporti. Per gli ultimi due individua 10 temi statistici per i quali entra in dettaglio nell'allegato I. I temi sono: calore derivato (da trasformazione di fonti primarie e ceduto a terzi), geotermia, solare termico, rifiuti, biomasse solide, bioliquidi, biogas, pompe di calore, biocarburanti e biometano, energia elettrica nei trasporti.</p> <p>La raccolta della statistica rimane sempre nell'ambito delle competenze del GSE.</p>
Link	http://www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*